

La rivista giuridica telematica    Reg. Tribunale di Roma n. 98/2014



**foro europeo.it**

IL PORTALE DEL GIURISTA

**SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO**  
**ESAME ORALE AVVOCATO**  
**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

Q&A Question & Answer  
Domande e Risposte esame avvocato

**CENTRO STUDI FOROEUROPEO**

# **SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO**

## **ESAME ORALE AVVOCATO**

### **DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

Questions & Answers

Domande e Risposte esame avvocato

### **CENTRO STUDI FOROEUROPEO**

Domande raccolte durante le prove di esame svolte negli anni precedenti con le risposte elaborate dal CENTRO STUDI DELLA SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO.

E' un sistema integrativo alla preparazione all'esame orale

**EDIZIONE LUGLIO 2017**

## SOMMARIO

.....	1
adozione internazionale di minori.....	5
affidamento del terzo.....	5
affidamento incapace.....	5
affidamento.....	5
atti e provvedimenti stranieri in materia civile e commerciale.....	6
beni immateriali.....	7
capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della persona.....	7
capacità di agire.....	7
capacità giuridica generale.....	8
capacità giuridiche speciali.....	8
cittadinanza.....	8
competenza residua.....	8
Conferenza e Convenzioni dell'Aja.....	8
conflitto tra norme.....	9
contratto.....	9
criterio di collegamento.....	10
decreto ingiuntivo europeo.....	10
diritti della personalità.....	10
diritti reali.....	11
diritto internazionale privato.....	11
diritto straniero.....	11
disciplina di conflitto per il nome.....	13
disciplina di conflitto per le persone giuridiche.....	13
divorzio.....	13
donazione.....	15
downgrade recognition.....	15
effetto attenuato dell'ordine pubblico.....	16
fatto illecito.....	16
funzione del diritto internazionale privato.....	17
giudice competente. una pluralità di criteri di giurisdizione.....	17
giurisdizione del giudice italiano.....	17
giurisdizione in materia contrattuale.....	18
interpretazione dei concetti giuridici.....	18

Legge n. 218/1995. rinvia a determinate convenzioni internazionali .....	19
lex mercatoria.....	20
maternità surrogata.....	20
matrimonio e unioni civili.....	21
matrimonio poligamico.....	21
matrimonio religioso.....	21
minori. protezione .....	22
norme di applicazione necessaria.....	23
norme di conflitto.....	23
norme sulla giurisdizione.....	24
ordine pubblico internazionale.....	24
principio di reciprocità.....	25
questione preliminare.....	25
rappresentanza.....	25
regola interpretativa.....	26
regole di funzionamento.....	26
responsabilità genitoriale.....	26
riconoscimento delle sentenze straniere.....	27
rinvio.....	27
sentenze straniere.....	27
società. giudice competente.....	28
società. Qual è la legge applicabile alle società? .....	28
straniero rifugiato.....	28
successione.....	29
titoli di credito.....	29
unione civile.....	29
Unione Europea.....	30
valori giuridici stranieri.....	30
volontà privata.....	30

## ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI.

Qual è la disciplina dell'adozione internazionale di minori?

Con riferimento all'adozione internazionale, diversi sono gli scenari che possono profilarsi.

Può accadere, infatti, che:

-il giudice italiano sia chiamato a disporre l'adozione di minori stranieri che si trovino in stato di abbandono in Italia;

-l'adozione di minori italiani sia richiesta al giudice italiano da soggetti, italiani o stranieri, residenti all'estero, col conseguente espatrio del minore adottato;

-l'adozione riguardi minori stranieri che si trovino all'estero e che debbano essere condotti in Italia sulla base di un idoneo provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo.

I primi due casi sono regolati dalla medesima disciplina prevista per le adozioni interne, sul presupposto che debba essere inderogabilmente assicurata a tutti i minori in stato di abbandono in Italia la medesima rigorosa tutela assicurata dalla legge italiana, la quale, pertanto, assume natura di normativa d'applicazione necessaria.

L'ultimo caso, invece, che configura l'adozione internazionale propriamente detta, è regolato da una peculiare procedura, delineata da norme di diritto internazionale materiale contenute nella l. 184 del 1983, che prevede la collaborazione fra l'autorità del Paese d'origine del minore e l'autorità italiana, all'esito della quale viene emesso un provvedimento giudiziario straniero di adozione o di affidamento preadottivo, cui fa seguito un ulteriore controllo giudiziario italiano da parte del tribunale dei minorenni.

## AFFIDAMENTO DEL TERZO.

E' tutelato l'affidamento del terzo che contratta con persone coniugate il cui regime patrimoniale è regolato dalla legge straniera?

Sì, l'art. 30 della l. 218 del 1995 prevede che il regime patrimoniale fissato dalla legge competente è opponibile ai terzi solo se questi ne hanno avuto conoscenza o lo hanno ignorato per loro colpa.

## AFFIDAMENTO INCAPACE.

Cosa prevede la l. 218 del 1995 in materia di tutela dell'affidamento dei terzi che contrattano con un incapace?

Per quanto riguarda i contratti conclusi tra persone che si trovano nello stesso Stato, l'art. 23 della l. 218 del 1995 stabilisce che l'incapacità derivante dalla legge nazionale, ma non dalla lex loci actus, può essere invocata dall'incapace solo se l'altra parte era a conoscenza dell'incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

Per quanto riguarda, invece, gli atti aventi ad oggetto rapporti di famiglia, successioni, e diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello di compimento dell'atto, è data piena tutela alla persona considerata incapace dalla sua legge nazionale; pertanto, è esclusa la tutela dell'affidamento.

## AFFIDAMENTO.

C'è differenza fra la tutela dell'affidamento prevista dall'art. 23 della l. 218 del 1995 e quella prevista dal Reg. Roma I?

Sì, in quanto la Convenzione di Roma, oggi sostituita dal Reg. Roma I, non esclude la tutela dell'affidamento in relazione agli aventi ad oggetto diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello di compimento dell'atto.

La Convenzione di Roma ed il Regolamento Roma I prevedono, quindi, una tutela dell'affidamento più intensa rispetto a quella prevista dalla legge italiana.

Da qui, un problema di coordinamento tra le due normative.

Il Reg. Roma I, avendo efficacia erga omnes, prevale sulla normativa nazionale, e, pertanto, assicura la tutela dell'affidamento anche con riferimento ai contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello di compimento dell'atto.

Per quanto riguarda, invece, i contratti in materia di rapporti di famiglia e successioni, essi sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione di Roma, sostituita dal Reg. Roma I, ai quali essa è applicabile solo in forza del richiamo alla stessa "in ogni caso" di cui all'art. 57 della l. 218 del 1995; tuttavia, con riferimento a tali contratti, la disciplina dell'affidamento di cui all'art. 23 prevale, in quanto *lex specialis*, su quella della Convenzione di Roma, richiamata "in ogni caso" dall'art. 57 della l. 218 del 1995.

affidamento. La tutela dell'affidamento dei terzi venire in rilievo anche negli atti unilaterali?

L'art. 23, comma 3, della l. 218 del 1995 disciplina l'affidamento in materia di atti unilaterali, tutelando i terzi che abbiano senza colpa ignorato l'incapacità prevista dalla legge nazionale dell'agente (considerato invece capace dalla *lex loci actus*); e che subirebbero un pregiudizio nel caso in cui l'incapacità fosse fatta valere.

Anche in materia di atti unilaterale, l'esclusione dell'affidamento per gli atti aventi ad oggetto rapporti di famiglia, successioni, e diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello di compimento dell'atto.

Sono esclusi da tale ultima regola i titoli di credito, per i quali le Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931, richiamate "in ogni caso" dall'art. 59 della l. 218 del 1995, tutela senza limitazioni l'affidamento del terzo sulla capacità in base alla legge del luogo della sottoscrizione del titolo.

A tal proposito deve considerarsi che, nei casi in cui le Convenzioni di Ginevra non sono applicabili direttamente, essendo la fattispecie collegata con Stati non aderenti alla Convenzione, ma solo per che effetto del rinvio "in ogni caso" dell'art. 59, si riepande l'ambito di applicazione della disciplina dell'art. 23 della l. 218 del 1995, in quanto *lex specialis*.

## ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Quali fonti disciplinano il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri in materia civile e commerciale nell'attuale sistema di diritto internazionale privato?

Il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri in materia civile e commerciale risulta strutturato su tre diversi livelli di fonti.

In ambito comunitario, ritroviamo il Reg. Bruxelles I bis, che ha sostituito il Reg. Bruxelles I, e che si applica ai procedimenti iniziati a partire dal 10 gennaio 2015; ai procedimenti iniziati prima della predetta data, si applica il Regolamento Bruxelles I, che a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968.

A livello convenzionale, vi sono la Convenzione di Bruxelles (che, dopo essere stata sostituita dai Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, conserva un ambito di applicazione limitato *ratione temporis et loci*) e la Convenzione di Lugano, ora sostituita dalla Convenzione di Lugano (vigente nei rapporti tra gli Stati comunitari e gli Stati EFTA non entrati a fare parte dell'Unione europea), le quali dettano una disciplina sostanzialmente coincidente con quella del Regolamento Bruxelles I.

A livello interno, viene in considerazione la disciplina comune dettata dagli artt. 64-68, L. 218 del 1995, applicabile solo laddove non sussistano le condizioni per l'applicazione del Reg. Bruxelles I e delle convenzioni internazionali.

Esistono poi disposizioni speciali dettate per il riconoscimento in materie specifiche, a livello interno, convenzionale o comunitario.

## BENI IMMATERIALI.

Cosa si intende per diritti su beni immateriali, e qual è la legge ad essi applicabile?

Per diritti su beni immateriali si intendono i diritti su tutte le creazioni intellettuali, quali i segni distintivi dell'impresa (ditta, marchio e insegna), le privative industriali (brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali), le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (tra cui le creazioni in ambito letterario, figurativo, architettonico, musicale, cinematografico, etc.: cosiddetta proprietà intellettuale in senso stretto), nonché le indicazioni di provenienza e qualità dei prodotti alimentari.

L'art. 54 della L. 218 del 1995 individua la legge applicabile nella legge dello Stato di utilizzazione.

## CAPACITÀ DELLE PERSONE, RAPPORTI DI FAMIGLIA E DIRITTI DELLA PERSONA

Come avviene il riconoscimento in Italia, secondo la L. 218 del 1995, dei provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità?

L'art. 65 della L. 218 del 1995 stabilisce una disciplina ad hoc per il caso in cui i provvedimenti (sentenze, ma anche atti amministrativi) da doversi riconoscere nel territorio dello Stato riguardino la capacità delle persone, l'esistenza di rapporti di famiglia ovvero i diritti della personalità.

L'art. 65, in particolare, prevede che i provvedimenti adottati in materia di capacità, rapporti di famiglia o diritti della personalità hanno automaticamente effetto in Italia se:

-sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218 del 1995, ovvero producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato;

-a condizione che gli effetti del provvedimento straniero non siano contrari all'ordine pubblico;

-e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

A differenza dell'art. 64, l'art. 65 non prevede il requisito della definitività del provvedimento straniero da riconoscere; tuttavia, si ritiene che tale requisito debba comunque sussistere per i provvedimenti di natura giurisdizionale, ritenendosi che la disciplina semplificata di cui all'art. 65 non si sostituisca, bensì si aggiunga a quella stabilita dall'art. 64 per il riconoscimento delle sentenze dall'art. 64.

## CAPACITÀ DI AGIRE.

Qual è la legge applicabile alla capacità di agire?

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 della L. 218 del 1995, vi sono due criteri di collegamento: il criterio della cittadinanza per la disciplina della capacità di agire generale (capacità di compiere ogni atto che incide sulla sfera giuridica del soggetto agente); il criterio della legge regolatrice dell'atto per la disciplina delle capacità speciali (cioè quelle eventualmente previste per il compimento di specifici atti); la disposizione dell'art. 23 è poi derogata da singole norme che tornano al collegamento della cittadinanza per la disciplina di determinate capacità considerate caratterizzanti la situazione personale del soggetto.

## CAPACITÀ GIURIDICA GENERALE.

Qual è la legge applicabile alla capacità giuridica generale?

In base a quanto stabilito dall'art. 20 della L. 218 del 1995 la legge da doversi applicare è quella del luogo in cui il soggetto ha la cittadinanza.

## CAPACITÀ GIURIDICHE SPECIALI.

Qual è la legge applicabile alle capacità giuridiche speciali?

In base a quanto stabilito dall'art. 20, della L. 218 del 1995, le condizioni di capacità stabilite per la titolarità di determinate situazioni giuridiche che sorgono nell'ambito di particolari rapporti sono disciplinate dalla legge regolatrice del rapporto al quale si riferiscono.

## CITTADINANZA.

Cosa accade nel caso in cui il criterio di collegamento sia stabilito nella cittadinanza ed il soggetto abbia più cittadinanze?

L'art. 19, comma 2, della L. 218 del 1995 stabilisce che se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto; se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

## COMPETENZA RESIDUA.

Cos'è la competenza residua richiamata dal Regolamento Bruxelles I bis?

È la competenza che risulta in base all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato UE.

## CONFERENZA E CONVENZIONI DELL'AJA.

Che differenza c'è tra la Conferenza dell'Aja e le Convenzioni dell'Aja?

La Conferenza dell'Aja è un'organizzazione intergovernativa costituita con lo scopo di favorire l'unificazione delle principali regole di diritto internazionale privato tra i Paesi ad essa aderenti.

Le Convenzioni dell'Aja sono trattati internazionali multilaterali, peraltro non tutti elaborati in seno alla Conferenza dell'Aja.

## CONFLITTO TRA NORME.

Nel conflitto tra una norma contenuta nella legge 218 del 1995 e quelle contenute in convenzioni internazionali quale prevale?

Come stabilito dallo stesso art. 2 della L. 218 del 1995, nel conflitto tra una norma contenuta nella stessa ed una norma contenuta in una convenzione internazionale prevale quest'ultima.

Deve a tal proposito considerarsi che le convenzioni internazionali, nel limite del proprio ambito di applicazione, si applicano per forza propria, a prescindere dall'espresso richiamo in tal senso formulato dalla L. 218 del 1995.

Pertanto, atteso che, come detto, le convenzioni internazionali, nel limite del proprio ambito di applicazione, si applicano per forza propria, il loro richiamo espresso da parte di varie disposizioni della L. 218 del 1995 ha lo scopo di estenderne la portata oltre i limiti naturali di applicazione.

Il richiamo può esser effettuato, ad esempio, a singole norme convenzionali, o anche all'intera convenzione, in modo da rendere le stesse applicabili anche a fattispecie collegate con Stati che non sono parti della convenzione.

O, ancora, nel caso in cui venga in rilievo una convenzione cosiddetto erga omnes, che si applica quindi a prescindere dal fatto che la fattispecie presenti un criterio di collegamento con uno Stato aderente alla convenzione, il richiamo può essere effettuato al fine di rendere applicabili le norme della convenzione erga omnes anche alle fattispecie escluse dal suo ambito di applicazione del trattato e/o oltre i suoi limiti temporali di applicazione.

## CONTRATTO.

Le parti possono stabilire che il contratto tra le stesse stipulato sia disciplinato da una legge senza alcun collegamento con la fattispecie?

Sul presupposto che il Reg. Roma I, che disciplina le obbligazioni contrattuali, lasci ampia autonomia alle parti in ordine alla scelta della legge applicabile, la risposta deve essere affermativa.

Ciò, tuttavia, entro specifici limiti.

Al fine di prevenire abusi che potrebbero derivare dal fatto di sottrarre alla legge naturale una fattispecie totalmente interna, l'art. 3.3 del Reg. Roma I stabilisce che se tutte le circostanze di fatto si riferiscono ad un unico Paese, la scelta di legge operata dalle parti non può avere l'effetto di escludere l'applicabilità delle norme alle quali la legge di tale Paese non consente di derogare per contratto (cosiddette disposizioni imperative).

contratto. Qual è la disciplina dettata dal Regolamento Roma I in materia di forma dei contratti?

La forma dei contratti è regolata dall'art. 11 del Regolamento Roma I, che, in applicazione del principio del favor validitatis, stabilisce criteri di collegamento alternativi, sicché è sufficiente che il contratto rispetti i requisiti prescritti da una delle leggi in concorso perché ne possa essere affermata la validità in base alle altre leggi.

Nel dettaglio, con riguardo alla forma dei contratti, l'art. 11 del Regolamento stabilisce che un contratto concluso tra persone che si trovano in Paesi differenti è valido se soddisfa, in alternativa: i requisiti di forma richiesti dalla legge che

ne regola la sostanza, ovvero quelli richiesti dalla legge del Paese in cui si trova una delle parti al momento della conclusione del contratto, ovvero ancora quelli richiesti dalla legge del luogo di residenza abituale di una delle parti in quel momento.

## CRITERIO DI COLLEGAMENTO.

Cosa si intende per criterio di collegamento?

Il criterio di collegamento si definisce come l'insieme delle circostanze, oggettive o soggettive, contemplate nelle norme di conflitto bilaterali, idonee ad esprimere un collegamento significativo tra la fattispecie concreta da regolare, individuata dalla norma di conflitto mediante riferimento ad un istituto giuridico, e un determinato ordinamento giuridico dove la vicenda viene localizzata, al fine di individuare, nell'ordinamento con cui la fattispecie è collegata, la legge applicabile al caso.

criterio di collegamento. I criteri di collegamento sono frequentemente individuati nella cittadinanza e/o nel domicilio. Quali sono le ragioni di politica legislativa che inducono ad accordare la preferenza per l'uno o l'altro criterio?

Gli Stati che accordano preferenza al criterio della cittadinanza sono gli Stati a forte tasso di emigrazione, interessati a mantenere il legame con i propri cittadini all'estero, continuando così ad esercitare la giurisdizione nei loro confronti e ad applicare la legge nazionale; diversamente, gli Stati che accordano preferenza al criterio del domicilio sono quegli Stati verso i quali si dirigono importanti flussi migratori, interessati alla integrazione degli immigrati nel territorio nazionale.

## DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO.

La prova scritta del credito costituisce presupposto per il rilascio del decreto ingiuntivo europeo?

No, il procedimento di ingiunzione europea non richiede una prova scritta del credito; il legislatore comunitario, con il Reg. 1896 del 2006, come modificato dal Reg. 2421 del 2015, ha inteso apprestare un procedimento semplificato per favorire il recupero dei crediti non contestati.

Il Regolamento, invero, richiede solo che il creditore fornisca una "descrizione" delle circostanze poste alla base del credito e delle prove a sostegno della domanda, senza tuttavia richiedere che queste prove siano necessariamente documentali.

Il decreto è concesso sulla base della verifica del rispetto delle condizioni di legge e della verosimiglianza della pretesa, salva la possibilità, per il debitore, di proporre opposizione dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, instaurando così un procedimento che si svolgerà in base alle norme processuali vigenti nello Stato di origine.

## DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

Qual è la disciplina di conflitto prevista per i diritti della personalità?

La disciplina di conflitto prevista per i diritti della personalità è contenuta nell'art. 24 della L. 218 del 1995, che individua la legge applicabile distinguendo due aspetti:

-esistenza e contenuto del diritto sono regolati dalla legge nazionale, salvo che la situazione derivi da un rapporto di famiglia (nel qual caso viene in considerazione la legge applicabile a tale rapporto);

-conseguenze della violazione del diritto sono invece regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito.

## DIRITTI REALI.

Qual è la legge applicabile ai diritti reali su beni in transito?

L'art. 52L. 218 /1995 stabilisce che le res in transitu sono disciplinate dalla legge del luogo di destinazione del bene, poiché solo nel momento in cui il bene giunge a destinazione si instaura una stabile connessione del bene con un luogo determinato e con il diritto nello stesso vigente.

diritti reali. Qual è la legge applicabile in materia di diritti reali?

L'art. 51 della L. 218 del 1995 designa la lex rei sitae come competente a regolare il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali (di godimento e di garanzia) su beni immobili e mobili.

Non sono ricompresi nell'ambito della disciplina generale dei diritti reali: l'usucapione su beni mobili (disciplinata dall'art. 53), la regolamentazione dei beni in transito (disciplinata dall'art. 521), i diritti reali sui beni immateriali (disciplinati dall'art. 54), le forme di pubblicità (regolate dall'art. 55) e i diritti reali concernenti navi ed aeromobili (disciplinati dall'art. 6 disp. prel. cod. nav.).

Nel caso in cui l'acquisto o la perdita dei diritti reali derivino da una vicenda successoria o nel caso in cui l'attribuzione dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto, si applica anche la lex causae.

Più nel dettaglio: la lex causae disciplina il titolo di acquisto del diritto reale; la lex rei sitae disciplina le modalità concrete dell'acquisto, nel cui ambito sono ricompresi tutti quegli adempimenti necessari perché vi sia un effettivo trasferimento del diritto reale.

## DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

Che cosa si intende per diritto internazionale privato?

Il diritto internazionale privato individua l'insieme delle norme dello Stato volte a regolare le fattispecie di natura privatistica che presentano elementi di estraneità rispetto al territorio e/o alla popolazione dello Stato ed elementi di collegamento con il territorio e/o la popolazione di altri Stati.

L'insieme delle suddette norme è contenuto nella legge 218 del 1995.

## DIRITTO STRANIERO.

Come deve comportarsi il giudice se non riesce ad accertare il contenuto della legge straniera designata dalla norma di conflitto?

In tal caso, l'art. 14 L. 218 del 1995 prevede che il giudice possa acquisire informazioni per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, di esperti o di istituzioni specializzate, nonché avvalersi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali e della collaborazione delle parti.

diritto straniero.

Come deve essere interpretato e applicato il diritto straniero designato dalle norme di conflitto?

L'art. 15 L. 218 del 1995, sancisce il principio di applicazione globale del diritto straniero, secondo il quale il giudice deve interpretare e applicare il diritto straniero come lo applicherebbe il giudice della *lex causae*, in base ai criteri ermeneutici e ai principi dell'ordinamento competente a disciplinare la fattispecie, e tenuto altresì conto anche degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali rilevanti in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Ad esempio, il giudice italiano che deve valutare se una clausola penale contenuta in un contratto soggetto al diritto inglese per scelta delle parti è eccessivamente onerosa o meno, deve valutare la suddetta clausola come la valuterebbe il giudice inglese, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalla House of Lords, che è il supremo organo giurisdizionale per le Corti dell'Inghilterra e del Galles.

diritto straniero.

Come incide sulla legge applicabile, individuata in base alla norma di conflitto pertinente, l'organizzazione interna dello Stato di cui deve applicarsi il relativo diritto?

L'art. 18 della L. 218 del 1995 stabilisce che, nel caso venga designato un ordinamento in cui coesistano più sottosistemi normativi a base personale o territoriale, la legge applicabile vada determinata secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento per ripartire la competenza legislativa tra i vari sottosistemi territoriali.

In via sussidiaria, nel caso in cui nell'ordinamento pluri legislativo non vi siano criteri per la scelta tra i diversi sottosistemi esistenti, è demandato al giudice italiano di ricercare il sottosistema normativo con il quale la fattispecie presenta il collegamento più stretto.

diritto straniero.

Cosa accade nel caso in cui la legge straniera non possa essere applicata per contrarietà all'ordine pubblico?

In tal caso, l'art. 16 della L. 218 / 1995 prevede, in primo luogo, l'applicazione di criteri di collegamento alternativi o successivi; in secondo luogo, in difetto di questi, o anche nel caso in cui anche l'applicazione degli stessi condurrebbe all'applicazione di una legge i cui effetti sarebbero contrari all'ordine pubblico internazionale, l'applicazione della *lex fori*.

diritto straniero.

Il diritto straniero si applica d'ufficio o è la parte che vi ha interesse a dover dimostrare in giudizio l'applicabilità del diritto straniero?

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L. 218 del 1995, il giudice deve applicare d'ufficio il diritto straniero; tuttavia, ciò non significa che debba sempre e comunque accertare d'ufficio la sussistenza delle circostanze di fatto,

ossia degli elementi di estraneità o dei criteri di collegamento, che consentono l'individuazione e l'applicazione del diritto straniero.

Il disposto del sopracitato art.14, infatti, deve essere coordinato con le regole processuali sull'onere della prova, a mente delle quali chi voglia far valere in giudizio il proprio diritto è tenuto a provarlo, con la conseguenza che è la parte che ha interesse all'applicazione del diritto straniero a dover dimostrare in giudizio la sussistenza delle circostanze di fatto, ossia degli elementi di estraneità o dei criteri di collegamento, che ne consentono l'individuazione e l'applicazione, salvo che dette circostanze appartengano agli atti del giudizio, nel qual caso il giudice deve tenerne conto indipendentemente dal fatto che chi vi ha interesse ne forniscano la relativa prova.

diritto straniero.

Il giudice nazionale può controllare la costituzionalità della norma straniera rispetto all'ordinamento di provenienza?

La Relazione ministeriale di accompagnamento alla l. 218 del 1995 dispone che il giudice italiano può svolgere il controllo di costituzionalità della norma straniera rispetto all'ordinamento di provenienza nel caso in cui si tratti di un ordinamento a controllo cosiddetto diffuso (nel senso che ciascun giudice è chiamato a svolgerlo con effetto limitato inter partes), dovendosi invece rimettere alle valutazioni dell'organo competente nel caso di sistema che preveda un controllo di costituzionalità cosiddetto accentrato (come è nel nostro ordinamento, che prevede la competenza della Corte Costituzionale).

## DISCIPLINA DI CONFLITTO PER IL NOME.

Qual è la disciplina di conflitto per il nome?

La disciplina di conflitto per il nome è sancita dalla Convenzione di Monaco del 1980, che, in quanto norma convenzionale, in base al principio gerarchico, prevale sulla norma di conflitto in materia di diritti della personalità di cui all'art. 241 L. 218 del 1995, e prevede che il nome e il cognome vengano determinati dalla legge nazionale dell'individuo.

## DISCIPLINA DI CONFLITTO PER LE PERSONE GIURIDICHE

A quali enti si applica la disciplina di conflitto per le persone giuridiche?

L'art. 25 della l. 218 del 1995 definisce il relativo ambito di applicazione, definendo quali società ed enti non solo le persone giuridiche, ma anche gli enti non personificati e quelli privi di natura associativa.

## DIVORZIO.

È previsto un procedimento giudiziale per il riconoscimento dei provvedimenti di divorzio emessi in uno Stato dell'Unione europea?

Sì; il Reg. 2201 del 2003 (cosiddetto Bruxelles II bis), pur prevedendo un sistema di riconoscimento automatico (se non ricorrono i motivi ostativi indicati all'art. 22) ha istituito anche un procedimento giudiziale a disposizione di chi sia interessato a far dichiarare che una decisione può o non può essere riconosciuta.

Il procedimento, identico a quello previsto per la dichiarazione di esecutività delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, si svolge dinnanzi alle autorità indicate dal diritto interno in ogni Stato (in Italia, dinanzi alla Corte di appello).

divorzio.

Il divorzio ottenuto all'estero dal coniuge straniero di cittadino italiano, per valere come motivo per il divorzio italiano ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettera e) della legge sul divorzio, deve soddisfare i requisiti stabiliti per il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri?

No, il legislatore italiano si limita a prendere atto del divorzio estero come un fatto giuridico accaduto in un altro ordinamento, salvo esso non essere automaticamente riconoscibile per contrarietà all'ordine pubblico, come, ad esempio, nel caso di divorzio per ripudio da parte del marito, consentito in certi ordinamenti di ispirazione religiosa, ovvero di un divorzio provocato mediante atto notarile e non giudiziario.

divorzio.

In quali casi non è riconoscibile un provvedimento di divorzio estero?

Si distingue a seconda che operi il regime ordinario o quello comunitario, che viene in considerazione quando la sentenza è pronunciata dal giudice di uno Stato membro dell'UE.

Nel regime ordinario, il riconoscimento è negato quando non ricorrono i requisiti per il riconoscimento stabiliti dagli artt. 64-66 della L. 218 del 1995.

L'art. 65 prevede, in particolare, una forma di riconoscimento semplificata per i provvedimenti in materia di capacità, diritti della personalità ed esistenza di rapporti di famiglia (nel cui ambito rientrano i provvedimenti stranieri di divorzio), condizionata dall'accertamento che la sentenza sia stata emessa dall'autorità la cui legge è applicabile nel rispetto dei diritti della difesa, nonché dell'ordine pubblico.

Nel regime comunitario previsto dal Reg. 2201/2003 (cosiddetto Bruxelles II bis), il riconoscimento è negato quando sussistono i motivi previsti dall'art. 22, ossia se:

-il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

-la decisione è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

-la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto o è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un Paese terzo, la quale soddisfa le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

divorzio.

La trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento di divorzio proveniente da un Paese extracomunitario è subordinata ad un procedimento giudiziale di riconoscimento?

No, in quanto la trascrizione (come l'annotazione) sui pubblici registri costituisce una forma di semplice attuazione del provvedimento straniero, per la quale non si applica il procedimento giudiziale obbligatorio istituito dall'art. 67. Tale procedimento giudiziale si applica solo nel caso in cui vi sia contestazione, per invalidare la registrazione che si ritenga avvenuta in difetto dei requisiti, o incertezza sulla riconoscibilità dell'atto straniero, affinché esso possa avere attuazione mediante aggiornamento dei registri di stato civile.

divorzio.

Qual è la legge applicabile al divorzio nel caso in cui almeno uno dei coniugi sia straniero?

La materia è disciplinata dal Reg. UE 1259 del 2010, che ha efficacia erga omnes, sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione, cui partecipano gli Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata in questo settore.

Pertanto, la disciplina di conflitto dettata sulla materia dalla L. 218 del 1995 è divenuta residuale.

Il Regolamento prevede la scelta della legge applicabile tra: la legge della residenza abituale dei coniugi al momento dell'accordo o dell'ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora; la legge della cittadinanza di uno dei coniugi; e la legge del foro.

In difetto di scelta, trovano applicazione una serie di criteri di collegamento alternativi, quali: la legge della residenza abituale; la legge della comune cittadinanza al momento della domanda o la legge del foro.

La suddetta disciplina è ora applicabile, in Italia, anche per lo scioglimento delle unioni civili, stante l'espresso richiamo alla stessa formulato dal nuovo art. 32 ter.

## DONAZIONE.

Il donante può scegliere la legge applicabile alla donazione?

Sì; la donazione, infatti, ha natura contrattuale e, pertanto, la possibilità di scelta della legge applicabile è ammessa in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. Roma I.

Tuttavia, deve a tal proposito osservarsi che le donazioni atipiche non contrattuali e quelle contrattuali caratterizzate dal contesto familiare, matrimoniale o successorio sono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del Regolamento Roma I che la sostituisce, e regolate dall'art. 56 della L. 218 del 1995.

La disposizione da ultimo richiamata prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile alla donazione a condizione che la legge scelta dal donante coincida con quella dello Stato in cui risiede nel momento in cui effettua la donazione; la dichiarazione sia espressa e sia contestuale alla donazione.

## DOWNGRADE RECOGNITION.

Che cos'è la tecnica della downgrade recognition?

E' una tecnica di riqualificazione in base alla quale una fattispecie realizzata all'estero può essere riconosciuta nello Stato, previa riconversione della stessa fattispecie in quella corrispondente a quella prevista dallo Stato.

Essa viene in rilievo, ad esempio, nel caso in cui un matrimonio omosessuale, celebrato dagli italiani all'estero, debba essere riconosciuto in Italia.

Il nuovo art. art. 32 bis della L. 218 del 1995 che prevede che il matrimonio omosessuale celebrato all'estero da due italiani produca in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Una tale previsione è stata introdotta al fine di evitare che, contraendo matrimonio omosessuale all'estero, i cittadini italiani, che subito dopo si trasferiscono in Italia, possano eludere il divieto di stepchild adoption invocando l'applicazione della legge dello Stato in cui hanno contratto matrimonio e che ammette questo tipo di adozione.

## EFFETTO ATTENUATO DELL'ORDINE PUBBLICO.

Che cosa intende per effetto attenuato dell'ordine pubblico?

Si parla di effetto attenuato della clausola dell'ordine pubblico per indicare che gli Stati debbono fare un uso moderato della clausola medesima, la quale non può fungere, indiscriminatamente, da ostacolo all'applicazione della normativa od al riconoscimento di un atto straniero, se non nel caso in cui detta normativa o detto provvedimento risultino manifestamente e radicalmente incompatibili con i principi di ordine pubblico internazionale.

In altre parole, i giudici nazionali, chiamati ad applicare e/o a riconoscere un provvedimento straniero, non possono invocare a giustificazione della omessa applicazione della norma applicabile o dell'omesso riconoscimento di un provvedimento straniero detta norma straniera o detto provvedimento straniero siano portatori di principi e valori estranei al nostro ordinamento, ma non radicalmente incompatibili con lo stesso.

La stessa giurisprudenza nazionale condivide la concezione dell'ordine pubblico attenuato, affermando che solo la radicale contrarietà della norma o del provvedimento straniero ai principi condivisi dall'intera comunità internazionale può ostacolare, rispettivamente, l'applicazione della norma straniera o del provvedimento.

## FATTO ILLECITO.

Quale la disciplina rilevante in materia di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito?

La materia della responsabilità extracontrattuale, con riferimento alla legge applicabile, è disciplinata dal Reg. CE 864 del 2007 (Roma II) che si applica erga omnes (cioè anche alle fattispecie collegate con uno Stato extra UE).

Il suddetto Regolamento consente la scelta della legge applicabile, da esercitarsi con un accordo posteriore al verificarsi del fatto costitutivo dell'obbligazione o, se le parti esercitano un'attività commerciale, anche anteriore; tuttavia, se gli elementi della fattispecie sono tutti localizzati in un unico Paese, la scelta della legge non può pregiudicare l'applicazione delle norme imperative di tale ultimo Paese.

Per il caso in cui non venga esercitata la scelta di legge, il Regolamento pone un criterio di collegamento incentrato sul luogo dell'evento; difatti, in tal caso, la legge applicabile sarà quella del Paese in cui si è verificato l'evento dannoso.

È però stabilito che se il responsabile e il danneggiato risiedono abitualmente in uno stesso Paese, si applica la legge di tale Paese.

In relazione a determinate fattispecie, quali le fattispecie di culpa in contraendo, danno da prodotti, concorrenza sleale, danno ambientale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e danni provocati dallo svolgimento di attività sindacale, il Regolamento prevede poi specifici criteri di collegamento.

Con riferimento alla individuazione del giudice competente, il Reg. Bruxelles I bis prevede come primo criterio di giurisdizione il domicilio del convenuto e, in alternativa, quello del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

## FUNZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

Quali sono le questioni che sorgono rispetto alle fattispecie di natura privatistica che presentano elementi di estraneità rispetto al territorio e/o alla popolazione dello Stato ed elementi di collegamento con il territorio e/o la popolazione di altri Stati?

Le fattispecie di natura privatistica che presentano elementi di estraneità rispetto al territorio e/o alla popolazione dello Stato ed elementi di collegamento con il territorio e/o la popolazione di altri Stati pongono, per la relativa regolamentazione, un triplice interrogativo:

quello relativo alla individuazione del giudice competente; quello del diritto applicabile; quello della efficacia, in un dato sistema giuridico, del provvedimento adottato dalla pubblica autorità di un altro Stato.

La funzione del diritto internazionale privato, è quindi quella di rispondere ai suddetti interrogativi, ponendo le norme sulla giurisdizione, sul diritto applicabile e sul riconoscimento e l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti stranieri; norme, queste, tutte contenute nella legge 218 del 1995.

## GIUDICE COMPETENTE. UNA PLURALITÀ DI CRITERI DI GIURISDIZIONE

Come si individua il giudice competente in presenza di una pluralità di criteri di giurisdizione?

In taluni casi si verifica il concorso tra più criteri di giurisdizione, idonei a dar luogo ad una pluralità di fori.

In tal caso, perché si possa radicare la competenza del giudice, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei criteri idonei a rivelare un collegamento con l'ordinamento del foro.

## GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.

Il Regolamento Bruxelles I bis prevede ipotesi di scelta del foro?

Sì; l'art. 25 pone il principio secondo cui le parti possono liberamente decidere di sottoporre le controversie originate da un determinato rapporto giuridico al giudice di uno Stato membro, attribuendo ad esso competenza esclusiva o anche non esclusiva.

Ciò, tuttavia, salvo che per le materie per le quali è prevista una competenza esclusiva (ad es., in materia di diritti reali su immobili; validità, nullità o scioglimento di società etc).

La possibilità di scelta è poi limitata in materia di trust e nelle materie per le quali è prevista una competenza imperativa (assicurazioni, contratti conclusi con i consumatori e contratti individuali di lavoro), essendo la relativa clausola valida solo in presenza di determinate condizioni, e sempre che sia stata stipulata successivamente al sorgere della controversia (così da permettere alla parte più debole di effettuare una scelta più consapevole).

Nell'ambito della possibilità di scelta del giudice competente, affinché la clausola attributiva della competenza sia valida, è necessario che sia redatta per iscritto, o oralmente con conferma scritta, ovvero in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o ancora nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

giurisdizione del giudice italiano.

Quando sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base alla L. 218 del 1995?

Il foro del convenuto costituisce il criterio generale in tema di giurisdizione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano:

-quando il convenuto è domiciliato in Italia: se si tratta di un convenuto persona fisica, rileva il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi in Italia; se si tratta di una persona giuridica, rileva il luogo dove essa ha stabilito la sede dell'amministrazione;

-quando il convenuto è residente in Italia, nel senso che vi dimora abitualmente;

-o, ancora, quando il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio.

## GIURISDIZIONE IN MATERIA CONTRATTUALE

Come si determina la giurisdizione in materia contrattuale?

Risulta necessario distinguere il caso in cui le parti del contratto siano cittadini dell'UE oppure no.

Nel primo caso, trova applicazione il Reg. Bruxelles I bis che, in mancanza di scelta del foro, prevede il criterio generale del foro di domicilio del convenuto, e, in aggiunta a questo, il criterio speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (art. 7, n. 1, Reg. Bruxelles I bis).

Nel secondo caso, invece, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 3 della L. 218 del 1995 che, oltre a prevedere il foro generale del domicilio o della residenza del convenuto per la materia civile e commerciale, richiama e fa propri anche i fori facoltativi della Convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita dai Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo dell'art. 3 debba continuare ad essere riferito alla Convenzione di Bruxelles, anche dopo che essa è stata sostituita dai Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis.

## INTERPRETAZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI.

Quali sono i problemi connessi alle norme di diritto internazionale privato con riferimento all'interpretazione dei concetti giuridici?

Atteso che le fattispecie regolate dal diritto internazionale privato presentano, per definizione, elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno, si pone, sotto il profilo interpretativo, un duplice problema.

Il primo, quello di stabilire quale sia l'ordinamento giuridico da cui dover attingere, tra quelli collegati con la fattispecie, per individuare i criteri interpretativi da doversi osservare per individuare la norma di diritto internazionale privato pertinente, che deve poi essere applicata per regolare il caso concreto.

Ad esempio, nel caso in cui il criterio di collegamento sia quello del domicilio, si pone il problema di stabilire da quale ordinamento giuridico, tra quelli collegati con la fattispecie, dover attingere per definire il concetto di domicilio.

Il secondo, quello di stabilire, nel caso in cui il criterio di collegamento determini l'applicazione del diritto straniero, quale sia il criterio interpretativo da doversi osservare per l'applicazione dello stesso.

Può accadere, infatti, che, all'interno dell'ordinamento straniero richiamato dalla norma di conflitto, le norme materiali rilevanti vengano in considerazione in base ad un titolo diverso da quello per il quale erano state designate; ad esempio, può accadere che nostro ordinamento un diritto sia qualificato come diritto di natura obbligatoria, mentre in quello straniero richiamato dalla nostra norma di conflitto sulle obbligazioni lo stesso diritto sia qualificato come diritto di natura reale.

Si pone, quindi, il problema della cosiddetta "qualificazione", che consiste, in prima battuta, nella riconduzione della fattispecie concreta nell'ambito di una delle categorie giuridiche utilizzate dalle norme di diritto internazionale privato per definire il proprio ambito di applicazione; e, in seconda battuta, e nel solo caso in cui la norma di diritto internazionale applicabile determini l'applicazione del diritto straniero, nella individuazione del criterio interpretativo da doversi osservare per l'individuazione della norma di diritto straniero in concreto applicabile.

Sotto il primo profilo, la tesi maggioritaria ritiene che la qualificazione debba essere compiuta tenendo presenti i principi propri del sistema giuridico cui la norma di diritto internazionale privato appartiene; e ciò partendo dall'assunto secondo cui il legislatore, nel momento in cui poneva la norma di diritto internazionale privato, poteva tenere presente solo i principi propri del sistema giuridico di riferimento.

Pertanto, secondo la tesi poc'anzi esplicitata, il sistema da cui trarre i principi da doversi utilizzare per l'individuazione della norma di diritto internazionale privato applicabile sarà, per le norme della L. 218 del 1995, quello della lex fori, ossia quello della legge italiana; mentre, per le norme di diritto internazionale privato di fonte comunitaria o internazionale, rispettivamente, il diritto comunitario o il diritto internazionale convenzionale.

Sotto il secondo profilo, ossia nel caso in cui la norma di conflitto pertinente alla fattispecie designi quale diritto applicabile quello di un ordinamento straniero, viene in rilievo il principio di applicazione globale del diritto straniero, con la conseguenza che il giudice nazionale deve individuare la regola di diritto concretamente applicabile al caso di specie così come avrebbe fatto il giudice dell'ordinamento giuridico richiamato dalla norma di conflitto.

## LEGGE N. 218/1995. RINVIA A DETERMINE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Quando la L. 218 del 1995 rinvia a determinate convenzioni internazionali, poi sostituite da Regolamenti comunitari, a quale delle due fonti deve intendersi il rinvio?

La risposta a tale quesito dipende dalla qualificazione del rinvio.

Se il rinvio è un rinvio formale, allora lo stesso si intende alla fonte e alle successive modificazioni, con la conseguenza che, qualora una convenzione internazionale sia stata sostituita da un regolamento comunitario, il rinvio medesimo deve intendersi effettuato al regolamento che ha sostituito la convenzione.

Se il rinvio, invece, è un rinvio materiale, allora lo stesso deve intendersi al contenuto della norma richiamata, a prescindere dalle successive modificazioni sulle stesse intervenute, sicché, qualora una convenzione internazionale sia stata sostituita da un regolamento comunitario, il rinvio medesimo deve intendersi alla convenzione e non al regolamento.

Si osserva in proposito che la Convenzione di Bruxelles e la Convenzione di Roma sono state sostituite, rispettivamente, dai Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, e Roma I, i quali Regolamenti contengono una disposizione in forza della quale ogni riferimento alle convenzioni che sono state sostituite si intende fatto ai corrispondenti regolamenti, da cui dovrebbe inferirsi che il richiamo alle suddette Convenzioni contenuto nella L. 218 del 1995 dovrebbe essere inteso alle corrispondenti norme regolamentari.

Ciò nonostante, la Corte di Cassazione ha affermato che "il rinvio operato dalla L. 218 del 1995, art. 3, comma 2, attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles e non si estende al Reg. CE 44 del 2001 (...)", qualificando quindi il rinvio operato dalla L. 218 del 1995 alle Convenzioni alla stregua di un rinvio materiale.

Ragionando nei termini della Corte di Cassazione, allora anche il richiamo della l. 218 del 1995 alla Convenzione di Roma dovrebbe essere oggi riferito non al Reg. Roma I che l'ha sostituita, bensì alla Convenzione.

Il medesimo problema si pone poi per il richiamo che la l. 218 del 1995 compie alla Convenzione dell'Aja del 1961, ora sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 1996.

## LEX MERCATORIA.

Che cos'è la lex mercatoria?

Le parti possono pattuire l'applicazione ad un contratto della lex mercatoria?

Per lex mercatoria si intende l'insieme delle regole contrattuali diffuse tra gli operatori del commercio internazionale, quali gli usi del commercio internazionale, la giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali e i modelli e le clausole contrattuali diffusi a livello internazionale.

Le parti di un contratto non possono individuare nella lex mercatoria la legge applicabile; ciò in quanto il concetto di "scelta di legge" è un concetto giuridico che fa riferimento ad una legge di origine statale, e non anche agli usi del commercio internazionale, alla giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali e ai modelli e alle clausole contrattuali diffusi a livello internazionale.

E' opinione diffusa, tuttavia, che la lex mercatoria possa essere invocata nell'ambito degli arbitrati, che sono espressione di giustizia privata e i cui regolamenti normalmente consentono che le parti scelgano le regole di diritto applicabili; concetto, questo, più ampio di "legge" applicabile.

## MATERNITÀ SURROGATA.

Si può trascrivere nei registri di stato civile italiani l'atto di nascita di un bambino nato all'estero in forza di un accordo di maternità surrogata, concluso verso corrispettivo, da una coppia di coniugi italiani in un Paese che ammette questo tipo di accordi?

In Italia la materia della maternità surrogata è regolata dalla l. 40 del 2004, la quale consente la procreazione assistita da parte delle coppie sterili o infertili (art. 4, co. 1), ma vieta con sanzioni penali la commercializzazione di gameti e/o embrioni e la surrogazione di maternità (art. 12, co. 6).

Ciò nonostante, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad ammettere, benché nel solo caso in cui la maternità surrogata sia avvenuta con materiale genetico del padre italiano, la possibilità di trascrivere l'atto di nascita straniero da cui risulta la maternità della madre committente.

Ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, deve essere ritenuto prevalente il superiore interesse del minore.

Un tale orientamento, tuttavia, presenta alcuni, importanti, limiti.

Sotto un primo profilo, la trascrizione dell'atto di nascita del bambino nato all'estero in forza di un accordo di maternità surrogata eterologa finisce per legittimare una condotta che, se fosse posta in essere in Italia, configurerebbe un reato, determinando così una disparità di trattamento tra le coppie che in Italia non possono ricorrere alla maternità surrogata e quelle più facoltose che vi ricorrono all'estero.

Sotto un secondo profilo, ammettere la trascrizione in Italia dell'atto di nascita potrebbe incrementare il fenomeno di mercificazione dei bambini.

Sotto un terzo, ulteriore profilo, la legge italiana attribuisce la maternità alla donna che ha partorito, non alla “committente”, alla quale, invece, per effetto della trascrizione, viene attribuita la maternità, benché ciò non sia previsto dalla legge.

## MATRIMONIO E UNIONI CIVILI.

Qual è la legge applicabile al matrimonio e alle unioni civili?

Secondo quanto stabilito dall’art. 27 della L. 218 del 1995, la legge applicabile a ciascun nubendo è quella della relativa cittadinanza al tempo del matrimonio.

Vi è, quindi, una disciplina differenziata per ciascun nubendo.

L’art. 27, comma 2, della L. 218 del 1995 precisa che, in ogni caso, lo stato libero risultante da un giudicato italiano, o da un giudicato straniero riconosciuto in Italia, prevale sulla legge straniera competente che disponga diversamente.

Di recente, per effetto dell’ art. 1, lettera a), del d.lgs. 7 del 2017, attuativo della legge Cirinnà, è stato introdotto, nella L. 218 del 1995, un nuovo articolo 32 ter, il quale stabilisce che la capacità e le altre condizioni per contrarre un'unione civile omosessuale sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile, e che se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana, stabilendo altresì che le disposizioni sugli impedimenti alla costituzione di un'unione civile omosessuale sono considerate norme di applicazione necessaria.

matrimonio e unioni civili.

Qual è la legge applicabile alla validità formale del matrimonio e delle unioni civili?

L’art. 28 della L. 218 del 1995 stabilisce un concorso alternativo di criteri di collegamento, ispirato al principio del favor validitatis, per l’individuazione della legge applicabile: la legge del luogo di celebrazione; ovvero la legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento del matrimonio; ovvero la legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Il nuovo art. 32 ter detta analoghi criteri di collegamento per individuare la legge applicabile alla validità formale delle unioni civili: luogo di costituzione dell'unione civile; cittadinanza di una delle parti; residenza comune delle parti al momento della costituzione.

## MATRIMONIO POLIGAMICO.

E’ possibile trascrivere in Italia un matrimonio poligamico celebrato in un Paese che ammette l'istituto della poligamia tra una cittadina italiana e un cittadino di quello Stato già legato in matrimonio con altra donna?

No. L'art. 18 del d.P.R. 396 del 2000 sancisce l'intrascrivibilità degli atti dello stato civile formati all'estero e contrari all'ordine pubblico, e la poligamia è contraria all'ordine pubblico italiano, oltre che essere sanzionata come reato dall'art. 556 c.p.

## MATRIMONIO RELIGIOSO.

Il matrimonio religioso celebrato all'estero produce effetti in Italia?

In base all'art. 28 della 1.218/1995, se il matrimonio religioso celebrato all'estero è idoneo, nello Stato in cui è celebrato, a produrre effetti civili, lo stesso è automaticamente riconosciuto in Italia.

## MINORI. PROTEZIONE

Qual è la disciplina di diritto internazionale privato in materia di protezione dei minori?

In materia di protezione e sottrazione dei minori - la quale concerne gli istituti per mezzo dei quali viene garantita protezione alla persona e ai beni del minore nei casi in cui essa, per morte o per altra causa, non può essere garantita dall'ordinario funzionamento della potestà genitoriale - esistono varie convenzioni internazionali.

Tra di esse, un ruolo di primo piano deve essere riconosciuto alla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 su legge applicabile, giurisdizione e riconoscimento delle misure di protezione del minore.

Quest'ultima prevede la possibilità di adottare misure di protezione nei confronti dei minori, ossia di coloro i quali non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che risiedono abitualmente in uno Stato contraente, o che ivi si trovano senza risiedervi abitualmente, o che sono rifugiati o sfollati.

Alla Convenzione si è aggiunto il Reg. Bruxelles II bis che, nell'ambito della responsabilità genitoriale, regola anche la protezione dei minori.

L'art. 61 del Regolamento stabilisce la prevalenza dello stesso sulla Convenzione dell'Aja del 1996 quando il minore risiede in uno Stato Membro, o quando si tratta di riconoscere, in uno Stato Membro, un provvedimento emanato dall'autorità di un altro Stato Membro.

In tema di giurisdizione e di riconoscimento, l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione e del Regolamento coincide in larga parte. Il Regolamento, invece, non si occupa di legge applicabile, in relazione alla quale trova applicazione la sola Convenzione dell'Aja.

La Convenzione dell'Aja del 1996 stabilisce, in via generale, la competenza ad adottare misure di protezione in capo alle autorità giudiziarie o amministrative del luogo di residenza abituale del minore o di nuova residenza abituale in caso di trasferimento.

La Convenzione dell'Aja del 1961 prevede, inoltre, alcune ipotesi eccezionali, in cui la sola presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato contraente è sufficiente a radicare in capo al giudice di quello Stato la competenza ad adottare misure di protezione nei suoi confronti.

Per quanto concerne la legge applicabile alle misure di protezione, la Convenzione dell'Aja del 1996 pone, in via generale, il principio di coincidenza tra forum e jus, individuando quale legge applicabile quella dello Stato cui appartiene l'autorità competente in base alle norme sulla giurisdizione.

Si ritiene che anche le autorità che sono competenti in base al Reg. Bruxelles II bis possano applicare la propria legge.

Eccezionalmente, è poi prevista la possibilità, ove emergano particolari esigenze di protezione, di applicare la legge di un altro Stato con cui la situazione presenta uno stretto legame.

La Convenzione non ammette il rinvio, se non nella forma del rinvio oltre accettato da uno Stato non contraente ad un altro Stato non contraente.

## NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA.

Cosa si intende per norme di applicazione necessaria?

Per norme di applicazione necessaria si intende l'insieme delle norme che, in ragione del loro oggetto o del loro scopo, sono ritenute irrinunciabili per l'ordinamento italiano e, come tali, devono essere applicate anche a fattispecie transnazionali per le quali le norme di conflitto richiamano l'applicazione della legge straniera.

norme di applicazione necessaria.

In cosa si differenziano le norme di applicazione necessaria rispetto all'ordine pubblico internazionale?

Mentre le norme di applicazione necessaria operano quale limite preventivo all'applicazione del diritto straniero; il limite dell'ordine pubblico internazionale opera quale limite successivo, implicando un giudizio di compatibilità degli effetti che l'applicazione della norma straniera determinerebbe con i principi comuni all'intera comunità nazionale una volta che la norma medesima sia già stata individuata come norma applicabile.

In altri termini, le norme di applicazione necessaria impediscono ab origine il funzionamento del meccanismo di richiamo del diritto straniero previsto dalle norme di conflitto.

Un esempio in tal senso può essere rinvenuto nelle norme introdotte dalla recente riforma del diritto di famiglia, espressamente qualificate come norme di applicazione necessaria, relative all'unicità dello status di figlio, alla bigenitorialità e alla corresponsabilità dei genitori.

norme di applicazione necessaria. Qual è la differenza tra le norme di applicazione necessaria e le norme di diritto internazionale privato materiale?

Le norme di applicazione necessaria si applicano indifferentemente alle fattispecie interne e a quelle transnazionali; mentre quelle materiali si applicano solo alle fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento.

## NORME DI CONFLITTO

Che cosa sono le norme di conflitto unilaterali?

Le norme di conflitto unilaterali sono quelle norme che, per il modo in cui sono strutturate, designano quale legge applicabile unicamente la legge italiana.

Tali norme sono così strutturate in quanto dall'applicazione della legge italiana dipende il raggiungimento di un preciso obiettivo individuato dal legislatore.

Si pensi, ad esempio, alla norma che stabilisce l'applicabilità della legge italiana alle società che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa; in tal caso, il legislatore ha voluto garantire l'applicazione della legge italiana a tutela dei creditori e dei soci della società che operano in Italia.

norme di conflitto.

La funzione delle norme di conflitto nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato è quella di escludere o di consentire l'applicazione delle norme di diritto straniero?

Sul tema, sono emerse tre tesi.

La prima, cosiddetto *introversa*, secondo cui la funzione delle norme di conflitto sarebbe quella di delimitare l'ambito di applicazione del diritto italiano, e di consentire l'applicazione del diritto straniero ove il caso non sia disciplinato dalla legge italiana.

La seconda, cosiddetta *estroversa*, quella secondo cui la funzione delle norme di conflitto sarebbe quella di rendere applicabile il diritto straniero, mentre l'applicabilità della legge italiana avverrebbe per forza propria, e non per l'operare delle norme di conflitto.

La terza, mediana e prevalente, cosiddetto *bilaterale*, quella secondo cui le norme di conflitto possono designare indifferentemente il diritto italiano o un diritto straniero, a seconda del modo di atteggiarsi, in concreto, del criterio di collegamento.

## NORME SULLA GIURISDIZIONE.

Qual è la funzione delle norme sulla giurisdizione?

Le norme sulla giurisdizione (o competenza giurisdizionale) hanno la funzione di consentire l'individuazione del giudice competente a giudicare le fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità.

Il concetto di competenza, in tal caso, non deve essere inteso quale frazione di potere assegnata al singolo giudice per materia, valore o territorio, venendo in rilievo un concetto di competenza "esterno", che nel nostro ordinamento è denominata giurisdizione, e designa il potere di giudicare attribuito ai giudici di uno Stato.

## ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE.

Che cosa si intende per ordine pubblico internazionale?

Tradizionalmente, il concetto di ordine pubblico internazionale individua il complesso dei principi, posti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi (anche di attuazione del diritto comunitario e di adattamento al diritto internazionale), che costituiscono il cardine della struttura etica, sociale e giuridica della comunità nazionale in un determinato momento storico.

Si tratta di principi giuridici, anche se fomenti di una valenza etica, economica e sociale.

Tali principi sono generalmente posti da norme imperative, cioè inderogabili, ma possono anche ricavarsi in via deduttiva dal sistema.

L'ordine pubblico viene preso in considerazione dalle norme di diritto internazionale privato come limite, sancito dall'art.16 della l. 218 del 1995, alla possibilità di applicare il diritto straniero designato dalle norme di conflitto.

Inoltre, il rispetto dell'ordine pubblico internazionale costituisce anche un requisito per il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri.

Deve tenersi in considerazione che il giudizio di compatibilità o meno con l'ordine pubblico non investe il diritto straniero in sé (o, nel caso del riconoscimento, l'atto o provvedimento), ma si incentra sugli effetti che produrrebbe

l'applicazione alla fattispecie del diritto straniero (o il riconoscimento dell'atto o provvedimento) nel nostro ordinamento.

## PRINCIPIO DI RECIPROCIÀ.

Che cos'è il principio di reciprocità? E quali sono i suoi limiti?

Il principio di reciprocità, sancito dall'art. 16 delle preleggi, è il principio in base al quale il riconoscimento di diritti civili a soggetti stranieri è subordinato al fatto che, nel territorio dello straniero al quale i predetti diritti civili debbono essere riconosciuti, al cittadino italiano siano riconosciuti analoghi diritti.

Il principio di reciprocità conosce tuttavia il limite dei diritti fondamentali della persona, che la nostra Carta fondamentale riconosce a "tutti", a prescindere dalla cittadinanza.

Il principio di reciprocità incontra inoltre ulteriori limiti, derivanti dalla previsione, da parte del legislatore nazionale, di misure protettive, rinvenibili nelle leggi sull'immigrazione, a favore dello straniero; nonché limiti derivanti, per quanto riguarda i cittadini comunitari, dal diritto comunitario, che vieta ogni discriminazione fondata sulla nazionalità.

## QUESTIONE PRELIMINARE.

Che cos'è la questione preliminare?

Con l'espressione questione preliminare si indica la questione la cui soluzione costituisce un passaggio obbligato nell'iter logico che il giudice deve percorrere per giungere alla decisione del caso sottoposto al suo esame (ad esempio, la questione relativa alla determinazione dell'assegno divorzile presuppone la soluzione della questione relativa al possesso dello status di coniuge).

questione preliminare. Come si determina la legge applicabile alla questione preliminare?

Sul tema, sono state formulate diverse teorie.

Vi è una prima teoria, detta dell'assorbimento, in base alla quale dovrebbe applicarsi alla questione preliminare la stessa legge applicabile alla questione principale.

Vi è una seconda teoria, detta congiunta, secondo cui si dovrebbe risolvere la questione preliminare in base alla legge richiamata dalla pertinente norma di diritto internazionale privato del sistema giuridico al quale la norma di conflitto del foro rinvia per la soluzione della questione principale.

Vi è una terza teoria, a mente della quale, per la risoluzione della questione preliminare, si dovrebbe applicare la legge materiale del foro.

Vi è, infine, una quarta teoria, detta disgiunta, in base alla quale la soluzione della questione preliminare dovrebbe essere ricercata alla stregua della norma di conflitto del foro che la contempla, come se fosse una questione autonoma; quest'ultima, presenta il vantaggio di riconoscere che una norma di conflitto non può rimanere disapplicata solo in ragione del carattere preliminare della questione.

## RAPPRESENTANZA.

Qual è la legge applicabile alla rappresentanza?

Ai sensi dell'art. 60 L. 218 del 1995 la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari, ma solo a condizione che il rappresentante agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo.

In difetto di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

## REGOLA INTERPRETATIVA.

Le norme di diritto internazionale privato contenute nelle convenzioni internazionali a quale regola interpretativa soggiacciono?

La regola interpretativa deve essere ricercata non tra quelle proprie degli Stati che sono addivenuti alla stipulazione della convenzione internazionale, bensì deve essere desunta dalla Convenzione medesima, ricercando la ratio ispiratrice della stessa, o, in difetto, deve essere ricercata nell'ordinamento internazionale.

## REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

Che cosa sono le regole di funzionamento?

Le regole di funzionamento sono quelle regole, contenute nella L. 218 del 1995, che stabiliscono le modalità, le condizioni e i limiti entro i quali può avvenire l'applicazione del diritto straniero, da parte del giudice interno, nei casi in cui il diritto straniero deve essere applicato in base alle norme sulla scelta di legge.

regole di funzionamento.

Le regole di funzionamento operano nelle materie regolate da convenzioni internazionali?

Sussiste un principio di prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto interno, il quale principio implica che le norme contenute nelle convenzioni internazionali debbano essere applicate ed interpretate secondo le regole di funzionamento loro proprie, tanto se esplicite quanto se desumibili dalle convenzioni medesime.

Ciò ad eccezione delle regole sulla conoscenza e sull'applicazione della legge straniera, e per quelle che stabiliscono come comportarsi quando il diritto straniero designato dalle norme di conflitto presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico, in quanto le predette regole non limitano l'applicabilità delle norme di conflitto sovranazionali.

E ciò altresì ad eccezione delle norme di applicazione necessaria che, come anche chiarito dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, prevalgono anche sulle norme di conflitto di fonte comunitaria e convenzionale.

Tale principio trova ora espressa conferma nei Regolamenti di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

## RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

Qual è la disciplina di conflitto in materia di responsabilità genitoriale?

La disciplina di conflitto della responsabilità genitoriale è contenuta nell'art. 36 della L. 218 del 1995 sui rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, nonché nella Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 in tema di protezione di minori e responsabilità genitoriale.

## RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE.

Quali sono i requisiti richiesti dalla l. 218 del 1995 per il riconoscimento delle sentenze straniere?

L'art. 64 della l. 218 del 1995 stabilisce che le sentenze emanate da autorità straniere hanno effetto in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

-il giudice che ha pronunciato la sentenza deve essere competente a conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

-nel procedimento straniero deve essere stato rispettato il principio del contraddittorio, non siano stati violati i diritti essenziali della difesa, e le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo ovvero la contumacia sia stata dichiarata in conformità a tale legge;

-la sentenza straniera deve essere passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

-che la sentenza straniera non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato, e non sia pendente un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

-che le disposizioni della sentenza straniera di cui si chiede il riconoscimento non devono produrre effetti contrari all'ordine pubblico.

## RINVIO.

Che cosa si intende per rinvio?

Si parla di rinvio quando l'ordinamento straniero designato dalla pertinente norma di conflitto del foro, a sua volta, mediante le proprie norme di diritto internazionale privato, richiama il diritto di un altro Stato.

In linea di principio, il diritto internazionale privato italiano ammette il rinvio, e quindi accetta di applicare la legge indicata dalle norme di conflitto straniere, salvi i limiti fissati dalla l. 218 del 1995.

Più in particolare, si distingue tra rinvio indietro e rinvio oltre.

Si parla di rinvio indietro quando i criteri di collegamento utilizzati dalla disciplina di conflitto dell'ordinamento straniero designato nel caso concreto rinviano all'applicazione della legge italiana.

Si parla di rinvio oltre quando il rinvio è diretto verso la legge di uno Stato terzo; in tal caso, la legge così designata si applica solo se essa accetta di essere applicata (cosiddetto rinvio oltre accettato), vale a dire quando le norme di conflitto della legge dello Stato terzo non sottopongono a loro volta la disciplina della fattispecie alla legge di un altro Stato.

## SENTENZE STRANIERE.

Vi è un procedimento giudiziale volto a controllare che le sentenze straniere posseggano i requisiti per il riconoscimento?

In linea di principio, non risulta necessario dare corso ad un procedimento giudiziale volto a controllare che le sentenze straniere posseggano i requisiti per il riconoscimento, in virtù del principio dell'automatico riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, nell'ordinamento interno delle sentenze straniere passate in giudicato.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art. 67 della L. 218 del 1998, risulta necessario dare corso ad un procedimento giudiziale in caso di contestazione, mancata ottemperanza o qualora si voglia procedere all'esecuzione forzata.

La competenza è attribuita alla corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento, per far accertare (in positivo o in negativo), con rito sommario di cognizione, i requisiti per il riconoscimento di cui agli artt. 64 ss. L. 218 del 1995.

Nel caso in cui, all'esito del giudizio, resti accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, la sentenza che accoglie la domanda, unitamente al provvedimento straniero, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

## SOCIETÀ. GIUDICE COMPETENTE

In una controversia avente ad oggetto la validità, la nullità o lo scioglimento di una società o l'invalidità della deliberazione di un organo societario, come si individua il giudice competente?

La risposta al quesito dipende dalla localizzazione geografica della società.

Se la società ha sede in uno Stato UE, viene in considerazione il criterio di giurisdizione esclusivo stabilito dall'art. 24.2 del Reg. Bruxelles I bis, che individua quale giudice competente il giudice dello Stato membro in cui l'ente ha sede. In tal senso dispone altresì la Convenzione di Lugano II, che viene in considerazione se la società ha sede in Norvegia, Svizzera o Islanda.

Se la società ha sede in uno Stato diverso extra UE, si applicano gli ordinari criteri di giurisdizione, che variano a seconda della localizzazione del domicilio del convenuto: se il convenuto è domiciliato in uno Stato extra UE, verranno in considerazione i criteri stabiliti dalla L. 218 /1995; se il convenuto è domiciliato in uno Stato UE, verranno in considerazione i criteri di giurisdizione stabiliti dal Reg. Bruxelles I bis (ma non l'art. 24, n. 2, atteso che il criterio di giurisdizione dallo stesso stabilito opera solo quando la società ha sede in uno Stato UE), mentre se è domiciliato in Svizzera, Norvegia o Islanda si applicheranno gli analoghi criteri stabiliti dalla Convenzione di Lugano (ma non l'art. 22, n. 2, per le medesime ragioni).

## SOCIETÀ. QUAL È LA LEGGE APPLICABILE ALLE SOCIETÀ?

L'art. 25 della L. 218 del 1995 stabilisce due regole.

La prima, secondo cui si applica la legge del luogo di costituzione della società; la seconda, per la quale si applica la legge italiana quando sono localizzati in Italia la sede effettiva dell'amministrazione (cioè il luogo da cui provengono gli atti di gestione da parte degli organi sociali) o l'oggetto principale (cioè l'attività prevalente) dell'impresa.

Trattasi, in tale ultimo caso, di norma di applicazione necessaria.

## STRANIERO RIFUGIATO.

Quale criterio si applica nel caso dello straniero rifugiato in Italia?

Per quest'ipotesi l'art. 19, comma 1, della L. 218 del 1995 stabilisce che si applica il criterio del domicilio o, in mancanza, della residenza.

## SUCCESSIONE.

Qual è il criterio di collegamento in materia di successione?

Il Reg. UE 650 del 2012 designa per la successione la legge del luogo di residenza del de cuius al momento della morte, salva la facoltà di scelta della legge della cittadinanza.

## TITOLI DI CREDITO.

Qual è la legge applicabile alle obbligazioni che derivano da titoli di credito?

Con riferimento ai titoli di credito, l'art. 59 L. 218 del 1995 detta una disciplina differenziata a seconda del titolo di credito nella specie rilevante.

Le cambiali e i vaglia cambiari sono regolati dalle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1930, la quale sottopone gli effetti delle obbligazioni degli obbligati principali (accettante della cambiale ed emittente del vaglia cambiario) alla legge del luogo in cui il titolo è pagabile, e gli effetti delle sottoscrizioni degli altri obbligati alla legge del luogo in cui è stata apposta la singola sottoscrizione.

Gli assegni bancari sono regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1931, la quale sottopone gli effetti delle obbligazioni risultanti dall'assegno alla legge del luogo di sottoscrizione.

Per gli titoli di credito, come i titoli rappresentativi di merci o i titoli rappresentativi di crediti è necessario operare una distinzione:

l'obbligazione principale è regolata dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso; mentre le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è assunta, criterio da intendersi come luogo dove sono avvenuti la sottoscrizione o il diverso fatto idoneo a far sorgere l'obbligazione risultante dal titolo.

## UNIONE CIVILE.

Qual è la legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi e parti dell'unione civile?

L'art. 29 della L. 218 del 1995 prevede più criteri di collegamento: la cittadinanza comune dei coniugi, o, in mancanza (o in caso di pluralità di cittadinanze comuni), il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, da determinarsi in funzione di vari indici rivelatori quali, ad esempio, la residenza (da valutare in relazione alla durata o alla presenza dei figli qualora ve ne sia più d'una in Stati diversi), la lingua parlata dalla famiglia, etc.

Il nuovo art. 32 ter della L. 218 del 1995, stabilisce che ai rapporti personali tra le parti dell'unione civile omosessuale si applica la legge dello Stato dove l'unione è stata costituita.

A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.

rapporti personali tra coniugi e parti dell'unione civile.

Qual è la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e le parti dell'unione civile?

Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, l'art. 30 della L. 218 del 1995 indica criteri di collegamento analoghi a quelli previsti per i rapporti personali, aggiungendovi la facoltà di scelta di legge, da effettuarsi per iscritto, tuttavia circoscritta alla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino o dove ha la residenza.

La disciplina prevista dal sopracitato art.30 è destinata ad essere incisa dalla normativa europea. Difatti, a partire dal 29 gennaio 2019, la legge applicabile sarà quella indicata in base ai criteri di collegamento del Reg. UE 1103 del 2016 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile (oltre che della competenza, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni) in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Anche con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le parti dell'unione civile, l'art. 32 ter indica criteri analoghi a quelli previsti per i rapporti personali; e anche con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le parti dell'unione civile, la disciplina prevista dall'art.32 ter è destinata ad essere incisa dalla normativa comunitaria, di cui al soprarichiamato Reg. UE 1103 del 2016 del 24 giugno 2016.

## UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea ha competenza a legiferare in materia di diritto internazionale privato?

Sì; difatti l'Unione Europea ha adottato diversi Regolamenti, volti ad uniformare i diritti degli Stato membri, sia in materia di giurisdizione e riconoscimento, sia in materia di legge applicabile.

Normalmente, i regolamenti dichiarano di lasciare in vigore le convenzioni internazionali stipulate tra gli Stati membri, pur prevedendo, nel conflitto delle norme nelle stesse contenute con quelle contenute nei Regolamenti, la prevalenza di queste ultime.

## VALORI GIURIDICI STRANIERI.

Il nostro ordinamento ha un atteggiamento di chiusura rispetto ai valori giuridici stranieri?

No; ciò in quanto il nostro ordinamento si apre ai valori giuridici stranieri attraverso la previsione di criteri di collegamento che possono condurre ritenere sussistente la giurisdizione del giudice straniero e che possono altresì condurre all'applicazione del diritto interno; inoltre, è previsto un procedimento di riconoscimento dell'efficacia, anche nel nostro Paese, di atti e provvedimenti stranieri.

Tuttavia, una tale apertura ai valori giuridici straniera non può dirsi indiscriminata; essa, infatti, incontra il limite della compatibilità dei valori giuridici stranieri con il cosiddetto ordine pubblico internazionale.

## VOLONTÀ PRIVATA.

La volontà privata assume rilievo rispetto all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato?

La volontà delle parti private può assumere valore di criterio di collegamento in base al quale può essere determinata la giurisdizione e/o la legge applicabile, in deroga all'applicazione degli ordinari criteri di collegamento.

Una tale possibilità deve essere espressamente contemplata dalla norma di diritto internazionale privato, ed è essenzialmente prevista nei casi in cui vengono in rilievo diritti disponibili, come, ad esempio, nella materia contrattuale.

Inoltre, la volontà delle parti può anche determinare la giurisdizione del giudice straniero e l'applicazione della legge straniera anche se la fattispecie concreta non presenta alcun elemento di estraneità e non determinerebbe, quindi, l'applicazione del diritto internazionale privato.